

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Modifiche approvate dal Consiglio di
istituto
Verbale n. 469 del 01/10/2025

INDICE

TITOLO I - PARTECIPAZIONE E ORGANI COLLEGIALI	4
ORGANI COLLEGIALI	4
Art. 1 - Consiglio di istituto	4
Art. 2 - Collegio dei docenti	5
Art. 3 - Consiglio di classe	5
ASSEMBLEE DI STUDENTI E GENITORI	6
Art. 4 - Assemblea di classe degli studenti	6
Art. 5 - Assemblea di Istituto degli studenti	6
Art. 6 - Comitato studentesco	8
Art. 7 - Comitato dei genitori	8
Art. 8 - Assemblee dei genitori	9
Art. 9 - Ricevimento dei genitori	9
Art. 10 - Utilizzo dei locali della scuola	9
Art. 10 bis - Attività didattiche	10
TITOLO II - TRASPARENZA	11
Art. 11 - Patto educativo di corresponsabilità e contratto formativo tra scuola, studenti e famiglie	11
Art. 12 - Diritti degli studenti	11
Art. 13 - Doveri degli studenti	12
Art. 14 - Comportamento corretto	12
Art. 15 - Corretto uso delle strutture scolastiche	14
Art. 16 - Adempimenti degli insegnanti	15
Art. 17 - Criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti alle stesse.	16
Art. 18 - Libretto/Diario personale dello studente	17
Art. 19 - Accesso agli atti e tutela dei dati personali	17
Art. 20 - Tasse scolastiche e contributo alla scuola	18
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE	20
Art. 21 - Ingressi e uscite dall'istituto	20
Art. 22 - Assenze, ingressi e uscite extra-orario dall'istituto	20
Art. 23 - Uscite anticipate	20
Art. 24 - Ingressi posticipati	21
Art. 25 - Entrate ed uscite negli ultimi giorni di lezione	21
Art. 26 - Prestito di libri, materiale audiovisivo e multimediale su cd	22
Art. 27 - Fotocopie	22
Art. 28 - Viaggi d'istruzione, visite guidate e stage linguistici	22
TITOLO IV - DISCIPLINA DEGLI ALUNNI	23
Art. 29 - Mancanze disciplinari, sanzioni, organi competenti	23
Sanzioni disciplinari	25
Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari	28

Impugnazioni	28
Art. 30 - Procedure	28
Art. 31 - Organo di garanzia	29
TITOLO V - Prevenzione e Contrasto del Bullismo e Cyberbullismo	31
Art. 32 - Principi e Riferimenti Normativi	31
Art. 33 - Definizione e condotte rilevanti	31
Art. 34 - Strategie di prevenzione e sensibilizzazione	31
Art. 35 - Segnalazione e intervento	31
Art. 36 - Sanzioni e interventi educativi	32
Art. 37 - Integrazione con il patto di corresponsabilità	32
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	33
Art. 38 - Normativa integrativa	33
Art. 39 - Modifiche	33

Il presente regolamento è emanato sulla base delle norme previste dalla legislazione scolastica vigente.

Il documento recepisce la normativa vigente in materia di istruzione e, in particolare, il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative sull'istruzione, e successive modifiche e integrazioni, lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/98), integrati dal DPR 235/2007, dalla direttiva 104/2007 e dalla nota ministeriale 3602/P0 del 31.07.2008.

Tali disposizioni sono state tradotte in norme di comportamento interne all'Istituto.

Copia del Testo unico dell'Istruzione e dello Statuto delle studentesse e degli studenti si trova nella biblioteca di Istituto ed è reperibile nel sito internet del Ministero dell'Istruzione (www.istruzione.it).

Il Regolamento ed il Piano Triennale dell'offerta formativa, costituiscono per gli studenti e le loro famiglie i due testi fondamentali di riferimento per conoscere il nostro Liceo. Mentre il Piano triennale dell'offerta formativa descrive che cosa fa di anno in anno la scuola, sviluppando i suoi programmi di lavoro, il Regolamento si preoccupa di indicare le linee guida, che devono ispirare il comportamento reciproco tra le diverse componenti dell'Istituto.

TITOLO I - PARTECIPAZIONE E ORGANI COLLEGIALI

La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea di tutte le sue componenti. Per tutta la materia che concerne il Collegio dei docenti ed il Comitato di valutazione degli insegnanti si rimanda al Testo Unico dell'Istruzione (D. Lgs. n. 297/94 e ss.mm.ii.), artt. 7 e 11.

Gli articoli del TITOLO I del presente Regolamento riguardano gli organi collegiali nei quali è prevista la presenza di studenti e genitori ed il diritto di riunione e di assemblea degli studenti e dei genitori, a livello di classe e d'Istituto. La costituzione e i compiti degli organi collegiali e l'esercizio di diritti di assemblea sono disciplinati dagli artt. 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 del D.Lgs. n. 297/94, Testo Unico dell'Istruzione, e ss.mm.ii. Riassumiamo qui per comodità dei lettori le norme generali e la loro traduzione nelle norme specifiche del nostro Istituto.

ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 - Consiglio di istituto

1. Il Consiglio di istituto è costituito da diciannove membri, di cui otto sono rappresentanti dei docenti, quattro dei genitori, quattro degli alunni, due del personale non docente, oltre al Dirigente Scolastico.
2. Il Consiglio dura in carica tre anni, con l'eccezione della componente alunni che viene rinnovata all'inizio di ogni anno scolastico.
3. Il Consiglio di istituto è presieduto da un genitore; le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il segretario redige il verbale della seduta che riferisce in modo sintetico ma esauriente sugli argomenti trattati, sulla discussione e sulle conseguenti decisioni. Ogni membro ha diritto di far porre a verbale le proprie dichiarazioni testuali.
4. A norma della legge 11/10/1977 n. 748, alle sedute del Consiglio di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso.
5. Di norma il Consiglio di istituto si riunisce in via ordinaria per trattare e deliberare secondo il disposto dal *Testo unico dell'Istruzione D.lgs. n. 297/94*, art. 10 e su ogni altra questione di sua competenza in date che sono stabilite dal Presidente. In via ordinaria si riunisce: a) per richiesta della Giunta Esecutiva o del suo Presidente; b) per richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti per eccesso; c) per iniziativa del Presidente, in presenza di occorrenze urgenti ed eccezionali. Le adunanze ordinarie di cui ai punti a) e b) sono convocate non oltre il decimo giorno dalla richiesta.
6. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Di norma le adunanze si tengono in ore non coincidenti con l'orario di lezione, in giornate non festive.
7. Il Consiglio d'Istituto prende le sue decisioni collegialmente. Gli interventi alla discussione sono coordinati dal Presidente, secondo le richieste poste dai consiglieri con alzata di mano, salvo diversa decisione del Consiglio stesso e sono approvate a maggioranza dei voti espressi; le assenze e le astensioni dal voto si intendono escluse dal conteggio per il calcolo della maggioranza.
8. Il Presidente convoca il Consiglio per iscritto, con recapito di preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi eccezionali. L'avviso di convocazione informa contestualmente sull'ordine del giorno predisposto dalla Giunta Esecutiva.

Ogni consigliere può proporre argomenti per l'ordine del giorno di successive adunanze. Le proposte, coordinate dalla Giunta Esecutiva, sono inserite nei successivi ordini del giorno, rispettando l'ordine cronologico di presentazione, salve le eccezioni per carattere di urgenza. In qualsiasi adunanza del Consiglio la trattazione di argomenti non inseriti nell'ordine del giorno è ammessa se approvata dal Consiglio all'unanimità. Inoltre, all'inizio della seduta il Consiglio può eventualmente modificare la successione dei punti all'ordine del giorno, a maggioranza dei presenti.

9. Nei giorni precedenti la riunione del Consiglio, durante l'orario di segreteria, i membri possono prendere visione dell'eventuale documentazione ed atti relativi alla riunione stessa.

10. La pubblicità degli atti del Consiglio si realizza in primo luogo con l'affissione (nell'apposito albo d'Istituto) del testo integrale, sottoscritto dal segretario verbalizzante, delle deliberazioni prese dal Consiglio. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 10 giorni dalla relativa adunanza ed ha la durata di almeno 10 giorni.

11. Quando la materia trattata all'ordine del giorno lo richieda, il Consiglio può decidere di invitare alle proprie riunioni gli esperti che ritiene utili alla discussione. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente scolastico.

12. Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri dello stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora non sia raggiunto il quorum alla prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, purché siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa.

Il Consiglio d'Istituto può eleggere anche un vicepresidente, da votarsi fra i genitori membri del Consiglio, con le stesse modalità per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vicepresidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.

Art. 2 - Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è convocato dal Dirigente scolastico o su richiesta di un terzo dei suoi membri e la convocazione deve indicare l'ordine del giorno.

2. Il Collegio dei docenti, in deroga al 1° comma, può variare l'ordine del giorno con approvazione a maggioranza assoluta.

3. Il Collegio dei docenti può operare per commissioni variamente articolate e per articolazioni previste dalla normativa (dipartimenti).

Art. 3 - Consiglio di classe

1. Il Consiglio di classe è convocato almeno una volta al quadrimestre dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno tre membri.

2. Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti degli studenti e due rappresentanti dei genitori. Il Presidente di ogni Consiglio è il Dirigente scolastico, o su eventuale delega di questo, il docente coordinatore di classe o altro docente in caso di assenza di quest'ultimo.

3. Le competenze del Consiglio di classe sono regolamentate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 297/94, *Testo Unico dell'Istruzione*. Il Consiglio di classe ha il compito di deliberare la programmazione didattica della classe, nell'ambito del piano dell'offerta formativa; ha il compito di formulare proposte al Collegio dei docenti relativamente all'azione didattica e alle iniziative di sperimentazione; ha infine compiti di organo disciplinare, secondo l'art. 28 del presente regolamento.

4. Gli elettori del Consiglio di classe possono, su richiesta, assistere alla seduta del Consiglio, senza diritto di intervento.

ASSEMBLEE DI STUDENTI E GENITORI

Art. 4 - Assemblea di classe degli studenti

1. A norma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 297/94, *Testo Unico dell'Istruzione*, gli studenti hanno diritto ad un'assemblea di classe per un massimo di due ore ogni mese, con l'eccezione dell'ultimo mese di lezione.

2. I rappresentanti di classe devono presentare la domanda per tenere l'assemblea al Dirigente scolastico o ad un suo collaboratore con almeno cinque giorni di preavviso, con la firma dei docenti delle ore durante le quali si terrà l'assemblea.

3. È fatto obbligo agli studenti di scegliere di volta in volta ore e giorni diversi della settimana e di specificare l'ordine del giorno della riunione.

4. Il Dirigente scolastico o un suo collaboratore potrà respingere la richiesta in mancanza di uno o più dei requisiti suddetti; in particolare sarà sua cura di controllare che la rotazione fra differenti giorni e discipline venga effettuata.

5. Il collaboratore del Dirigente annota sul registro di classe l'autorizzazione all'effettuazione dell'assemblea come informazione ai colleghi.

6. I rappresentanti di classe si impegnano a gestire l'assemblea ed a redigere un verbale che consegneranno al docente coordinatore di classe che, a sua volta, lo consegnerà ad uno dei collaboratori del Dirigente scolastico.

7. Al fine dell'elezione dei rappresentanti di classe sono elettori passivi tutti gli allievi regolarmente iscritti alla classe.

8. L'elezione avviene mediante identificazione di una rosa di almeno quattro candidati. L'elezione dei due rappresentanti si ottiene per votazione a scrutinio segreto. In caso due o più candidati ottengano parità di voti si procede a un ballottaggio.

9. I candidati non eletti restano disponibili in caso di sostituzione dei candidati eletti.

10. I rappresentanti di classe degli studenti decadono dalla loro carica, oltre che per volontarie dimissioni, anche se risultano assenti ingiustificati a più di due riunioni consecutive del Consiglio di classe. Il rappresentante dimesso o eventualmente decaduto viene surrogato automaticamente mediante cooptazione del primo dei non eletti.

Art. 5 - Assemblea di Istituto degli studenti

1. A norma dell'art. 13 D.Lgs. n. 297/94, *Testo Unico dell'Istruzione*, è consentito lo svolgimento di un'assemblea d'istituto al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata, salvo diversa indicazione.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

2. Le assemblee destinate all'approfondimento di problemi sociali, artistici, culturali, scientifici - alle quali è consentita la partecipazione di esperti esterni per non più quattro volte in un anno scolastico- possono essere considerate a tutti gli effetti come giorni di lezione e quindi conteggiate all'interno della quota minima determinata dalla legge. I nominativi degli esperti invitati alle assemblee ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 297/94 devono essere indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno; la loro partecipazione dovrà essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto che potrà negarla soltanto con motivata deliberazione.

3. A norma dell'art.14 D.Lgs. n. 297/94, *Testo Unico dell'Istruzione*, l'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o del 10% degli studenti; la richiesta scritta contenente l'ordine del giorno va indirizzata al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima dell'assemblea.

4. L'assemblea è presieduta dai rappresentanti di istituto che garantiscono l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Lo staff dei rappresentanti d'Istituto si avvale eventualmente del Servizio d'ordine per vigilare sul rispetto delle regole, sul regolare svolgimento dell'assemblea e sulla sicurezza.

Sarà cura dei Rappresentanti di Istituto comunicare al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato l'elenco degli alunni che fanno parte del servizio d'ordine.

5. L'assemblea di istituto può essere articolata per sede, per classi parallele, per classi di biennio e triennio, per corso, secondo la modalità operativa che sembra più opportuna.

6. L'assemblea degli studenti ha adottato, dopo delibera del Consiglio d'Istituto, un regolamento divenuto parte integrante di quello d'Istituto. Il Consiglio d'Istituto può chiederne modifiche per assicurarne conformità alle norme vigenti.

7. Lo svolgimento di tali assemblee avverrà di norma a partire dalla seconda ora, se si tengono all'interno dell'istituto, e dalla prima ora se si svolgono in ambiente esterno, a seconda della durata prevista.

I rappresentanti di istituto avranno cura di richiedere lo svolgimento dell'assemblea in ore e giorni diversi della settimana.

8. Per le assemblee che si tengono nella sede scolastica, i docenti effettueranno l'appello all'inizio delle stesse, seguendo le istruzioni fornite nella circolare di convocazione specifica.

Per le assemblee fuori sede, il Consiglio d'Istituto stabilisce quanto segue:

potranno essere organizzate all'esterno della sede scolastica al massimo due assemblee d'istituto per ogni anno scolastico. Una volta recepita la richiesta degli studenti, il Dirigente Scolastico ne valuterà la fattibilità. Le ore di ciascuna assemblea fuori sede che preveda la partecipazione di ospiti esterni e per attività ricadenti nell'ambito dell'educazione civica, cittadinanza attiva, didattica orientativa, anche attraverso Cineforum, teatro e simili, potranno essere registrate tra quelle programmate dal Consiglio di classe. Per tali assemblee è richiesto l'impegno di metà del Collegio dei Docenti; è facoltà di ciascun docente manifestare la propria disponibilità alla partecipazione, anche sulla base dell'orario di servizio. Il coinvolgimento di ciascun docente è limitato ad una sola delle due assemblee, salvo che venga espressa la volontà di prendere parte ad entrambe. Conseguentemente, il docente che partecipa ad una delle assemblee sarà esonerato dal servizio in occasione dell'altra assemblea esterna.

Per ciascuna delle due assemblee il Dirigente scolastico o un suo collaboratore fornirà in anticipo l'elenco dei docenti impegnati fuori sede.

9. Alla conclusione dell'assemblea i rappresentanti degli studenti decretano la chiusura dei lavori e gli studenti sono liberi di lasciare l'istituto anche in anticipo rispetto all'orario ordinario di lezione.

Il Dirigente scolastico ha il potere di intervento nel caso di violazione del regolamento e di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea, disponendone la chiusura anticipata e il ripristino delle attività ordinarie o lo scioglimento.

Art. 6 - Comitato studentesco

1. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 297/94, *Testo unico dell'Istruzione*, gli studenti eletti come rappresentanti di classe possono esprimere un comitato studentesco della scuola.

2. Il comitato studentesco può decidere di darsi un'articolazione per sede. La prima riunione annuale deve essere congiunta in modo da eleggere un Presidente e un vice-presidente tra i rappresentanti di istituto.

3. Il Presidente ed il vice-presidente hanno il compito di coordinare i lavori del comitato studentesco nelle due sedi dell'istituto.

4. Il comitato studentesco ha la facoltà di riunirsi per un massimo di due ore ogni mese. Il comitato è tenuto a richiedere lo svolgimento delle proprie riunioni in giorni e orari diversi della settimana, seguendo un criterio di rotazione.

5. Al di fuori dell'orario di lezione, il comitato ha diritto di riunirsi tutte le volte che ne fa richiesta al Dirigente scolastico.

6. La richiesta di convocazione è presentata per iscritto al Dirigente scolastico con cinque giorni di preavviso, specificando l'ordine del giorno della riunione.

7. Presidente e vice-presidente curano la stesura del verbale delle riunioni del comitato e ne inviano copia al Dirigente scolastico entro una settimana dalla riunione.

8. Il Dirigente scolastico può convocare i rappresentanti di classe degli studenti, qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 7 - Comitato dei genitori

1. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 297/94, *Testo unico dell'Istruzione*, i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un comitato dei genitori della scuola.

2. Nella prima riunione annuale il comitato elegge al proprio interno un Presidente, un vice-presidente e un segretario.

3. Il Presidente ed il vice-presidente possono essere genitori di sedi diverse. Sono coadiuvati da un segretario ed hanno il compito di coordinare i lavori del comitato dei genitori.

4. Il comitato dei genitori ha la facoltà di riunirsi tutte le volte che ne fa richiesta al Dirigente, previo accertamento della disponibilità dei locali della scuola.

5. La richiesta di convocazione è fatta al Dirigente scolastico con cinque giorni di preavviso, specificando l'ordine del giorno della riunione.

6. Presidente e vice-presidente curano la stesura del verbale delle riunioni del comitato e ne inviano copia al Dirigente, entro una settimana dalla riunione.

7. Il Dirigente scolastico può convocare i rappresentanti di classe dei genitori, qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 8 - Assemblee dei genitori

1. L'assemblea dei genitori viene convocata in orario extrascolastico dal Presidente del comitato dei genitori, dalla maggioranza dei membri del comitato dei genitori o da 50 genitori. La richiesta, contenente data, ora e ordine del giorno deve essere presentata al Dirigente scolastico con almeno cinque giorni di anticipo sulla data prevista.

Art. 9 - Ricevimento dei genitori

1. I genitori degli alunni possono essere ricevuti dagli insegnanti di classe ogni quindici giorni, secondo l'orario annuale che viene reso noto tramite circolare e pubblicazione sul sito della scuola.

2. Ogni anno il Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, definisce le modalità di ricevimento che sono tempestivamente comunicate.

3. Due volte l'anno è previsto un ricevimento generale dei genitori nelle ore pomeridiane, su calendario deliberato dal Collegio dei Docenti.

4. Il Dirigente scolastico riceve i genitori a loro richiesta, su appuntamento.

Art. 10 - Utilizzo dei locali della scuola

1. Compatibilmente con le attività programmate nell'Istituto, tutte le componenti scolastiche possono usare i locali della scuola.

2. Gli studenti possono usare le aule, le biblioteche ed il servizio Internet anche oltre l'orario scolastico se presente personale addetto alla vigilanza, secondo le attività programmate all'inizio di ogni anno dal Collegio dei docenti. Per le attività che non sono state programmate all'inizio dell'anno scolastico, è necessaria richiesta scritta con almeno cinque giorni di anticipo, indirizzata al Dirigente scolastico tramite posta elettronica.

3. Gli studenti che rimangono nei locali dell'istituto per attività extra orario sono tenuti ad un comportamento responsabile e conforme alla disciplina.

4. Per poter utilizzare le aule speciali della scuola (laboratori e palestra) gli studenti devono attenersi alle norme stabilite dai regolamenti specifici di utilizzo di tali aule. L'utilizzo delle palestre in orario non didattico è consentito solo ed esclusivamente alla presenza di un docente di scienze motorie e dietro richiesta scritta.

5. È possibile per studenti e genitori, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, affiggere manifesti e comunicazioni negli spazi che la scuola mette a loro disposizione. Il Dirigente scolastico o un suo fiduciario per la sede succursale possono vietare l'affissione, in particolare, quando ravvisi una violazione delle leggi vigenti.

6. Salvo che per esigenze amministrative, l'ingresso e la presenza nei locali della scuola di qualsiasi persona estranea alle componenti scolastiche saranno permessi solo se preventivamente autorizzati dal Dirigente o da un delegato del Dirigente scolastico per la sede succursale o dal Consiglio di istituto e sempre dietro esplicita e circostanziata richiesta scritta inviata per posta elettronica almeno con cinque giorni di anticipo. Gli ex-studenti possono accedere ai locali scolastici per far visita ai docenti solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione all'ingresso e dal docente interessato.

7. Gli alunni possono parcheggiare bici e moto negli spazi interni del cortile loro riservati e contraddistinti da apposita segnaletica. La scuola in ogni caso non è responsabile di furti e

danneggiamenti di cicli, moto, mezzi e oggetti di qualsiasi natura in sosta entro i cancelli. Si raccomanda l'utilizzo dei mezzi a passo d'uomo all'interno del cortile.

8. Non è consentito utilizzare le attrezzature sportive di qualsiasi natura negli spazi interni ed esterni della Scuola se non sotto la sorveglianza di un insegnante di scienze motorie.

Art. 10 bis - Attività didattiche

1. Nel caso in cui l'assemblea o le altre attività si svolgessero all'interno dell'istituto o in una sede limitrofa, gli studenti si muoveranno da scuola e vi faranno ritorno, per completare eventualmente l'orario scolastico.

2. Qualora le attività didattiche o le assemblee di Istituto dovessero svolgersi all'esterno delle sedi del Liceo, gli studenti potranno essere autorizzati a recarsi autonomamente presso la sede indicata e, al termine dell'attività prevista, potranno essere autorizzati a rientrare autonomamente nelle loro abitazioni sempre autonomamente, a prescindere dall'orario di conclusione dell'evento.

3. Informazioni dettagliate sull'organizzazione di attività didattiche e assemblee saranno di volta in volta fornite a studenti, famiglie e docenti attraverso apposita circolare.

4. Fermo restando il monte ore annuale stabilito dalla normativa, durante l'anno potrà essere rimodulato l'orario scolastico giornaliero a fronte di impreviste esigenze didattiche, logistiche o altro, dandone preventiva comunicazione alle famiglie. A tale scopo il Collegio Docenti stabilisce che ogni CdC progetti le attività extra curricolari, che saranno registrate come integrazione del monte ore annuale, e le inserisca nella programmazione delle attività di classe.

TITOLO II - TRASPARENZA

Art. 11 - Patto educativo di corresponsabilità e contratto formativo tra scuola, studenti e famiglie

1. La scuola elabora ogni tre anni il Piano dell'offerta formativa che viene aggiornato annualmente. Nel piano vengono definiti gli obiettivi educativi, il programma di lavoro, i servizi e le strategie didattiche programmati dalla scuola per il triennio di riferimento. Il piano è pubblicato sul portale 'Scuola in Chiaro' del MIM e sul sito scolastico.

2. All'atto della presentazione di ogni nuova domanda di iscrizione, si rende obbligatoria la consultazione sul sito del presente regolamento.

3. Contestualmente al perfezionamento dell'iscrizione, genitori, studenti e Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell'Istituto, sottoscrivono un patto educativo di corresponsabilità, che definisce in modo dettagliato doveri e diritti delle parti nella condivisione della funzione di insegnamento/apprendimento e di educazione. Il testo del patto è allegato al presente Regolamento e alla domanda di iscrizione che è incompleta senza la sottoscrizione del patto stesso.

Il patto viene illustrato nel corso delle attività di orientamento in entrata e ripreso e discusso all'inizio dell'anno scolastico durante l'accoglienza degli studenti delle classi in ingresso.

Su richiesta, il Dirigente scolastico e i docenti collaboratori possono fornire ulteriori chiarimenti sui contenuti del patto stesso.

4. Il patto è elaborato dal Consiglio di istituto e sottoposto a revisione su proposta della maggioranza dei membri del Consiglio stesso o del Collegio dei docenti. Il Collegio dei docenti può presentare versioni nuove del testo al Consiglio di istituto e chiederne la votazione.

Art. 12 - Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

2. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

3. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

4. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
- a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutte le esigenze degli studenti, anche con disabilità e con altri bisogni educativi speciali;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 13 - Doveri degli studenti

1. Nella quotidianità della vita scolastica il rispetto, da parte di ciascuno, dei propri doveri contribuisce a creare un contesto idoneo alla formazione e all'educazione. In relazione ai propri doveri, il personale docente e non docente fa riferimento anche a quanto stabilito nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

2. I doveri degli studenti, desumibili dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, sono i seguenti:

- Frequentare le lezioni;
- Assolvere assiduamente gli impegni di studio;
- Rispettare i compagni e tutto il personale della scuola;
- Comportarsi correttamente;
- Utilizzare correttamente gli strumenti e le strutture della scuola non arrecando danni al patrimonio scolastico;
- Condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura;
- Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.

Art. 14 - Comportamento corretto

1. Gli studenti sono tenuti ad assumere fra di loro, nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti e non docenti, il rispetto anche formale delle norme di buona educazione.

Analogo, corretto comportamento deve essere garantito in occasione delle iniziative promosse dalla scuola o alle quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente all'edificio scolastico.

2. Gli studenti devono partecipare al dialogo educativo, essere corretti, puntuali, fedeli agli impegni e dare un costruttivo apporto alla vita scolastica.

3. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto sia nelle ore di lezione che durante l'intervallo. Le ricreazioni possono essere svolte in aula, negli spazi condivisi interni e nei cortili. Gli studenti non possono sostare nei settori retrostanti gli edifici e non possono mai allontanarsi dal perimetro dell'istituto.

4. Durante lo spostamento da un ambiente di apprendimento ad un altro, gli studenti sono tenuti a camminare nei corridoi mantenendo la destra, in fila indiana, secondo il senso

di marcia disposto dalla scuola segnalato. Prima di entrare nell'aula prevista in orario, gli studenti attendono l'uscita di tutti gli occupanti. Nel caso essi trovino l'aula chiusa, attendono all'esterno sul corridoio cercando di non intralciare il transito delle altre classi. Tutti gli spostamenti devono avvenire in silenzio e senza correre, nel rispetto di coloro che contemporaneamente stanno svolgendo attività didattica nelle altre aule. Gli studenti si impegnano a raggiungere l'aula nel più breve tempo possibile. Gli spostamenti avvengono "per gruppo classe"; pertanto nessuno deve isolarsi dal proprio gruppo. Durante gli spostamenti è assolutamente vietato recarsi in altri ambienti, inclusi i bagni.

Il gruppo classe raggiunge l'aula della lezione successiva alla fine delle ricreazioni.

5. Gli studenti, come anche le altre componenti della scuola e i genitori ammessi nell'edificio, sono tenuti ad osservare le norme vigenti sul divieto di fumo.

6. Gli studenti non devono disturbare il regolare svolgimento dell'attività a scuola.

7. Nel rispetto della normativa vigente è assolutamente vietato l'uso del telefono cellulare e degli smartwatch a tutti gli studenti durante l'intero orario scolastico, che include le ore di lezione, gli intervalli e le attività scolastiche in generale.

Il presente divieto non si applica quando l'uso del dispositivo è esplicitamente previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli studenti con disabilità o dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti con Bisogni Educativi speciali, per motivate necessità personali e/o di salute, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

È sempre consentito l'uso di altri dispositivi tecnologici e digitali (es. PC, tablet, lavagne interattive) quando tale uso è strettamente funzionale all'attività didattica, sotto la guida del docente, al fine di promuovere l'innovazione dei processi di insegnamento e apprendimento. Nel caso in cui le famiglie consentissero ai propri figli di portare a scuola telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, questi devono rimanere spenti e non visibili, poiché non è consentito il loro utilizzo.

L'istituto scolastico non risponde per furti, smarrimenti o danni ai suddetti dispositivi.

8. Gli studenti non possono consumare cibi e bevande durante l'orario di lezione.

9. Gli studenti non possono uscire dalle proprie aule nella prima, quarta e sesta ora di lezione, salvo che per motivi eccezionali. In ogni caso non potrà allontanarsi dall'aula più di uno studente alla volta e per il tempo strettamente necessario, termine oltre il quale l'insegnante annoterà sul registro il mancato rientro.

10. Gli studenti saranno ritenuti personalmente responsabili, e conseguentemente sanzionati ai sensi dell'art 29, punto 12 del presente Regolamento, per aver favorito l'ingresso di estranei non autorizzati o nel caso in cui intrattengano colloqui con gli stessi senza autorizzazione del personale tenuto alla vigilanza.

11. Gli studenti sono tenuti a giustificarsi secondo le specifiche disposizioni scolastiche.

12. Ai sensi dell'art 1, lettera c, punto 1, della L. 150/2024, Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, gli studenti delle classi terminali che abbiano riportato nello scrutinio finale un voto di condotta pari a sei decimi vedranno sospeso il proprio giudizio di ammissione alla classe successiva; il Consiglio di classe provvederà ad assegnare a tali studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale che andrà presentato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

La mancata presentazione dell'elaborato nel termine concordato o la valutazione non sufficiente da parte del Consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo.

Gli studenti e le studentesse che abbiano riportato un voto di condotta pari o inferiore al sette e/o presentino note disciplinari, inoltre, potrebbero non partecipare nell'anno scolastico in corso alle visite guidate, ai viaggi d'istruzione ed alle attività esterne alla scuola ad eccezione di quelle strettamente attinenti al curriculum scolastico.

L'applicazione del presente comma avviene tramite opportuna delibera del Consiglio di classe che decide quanto sopra.

13. Ai sensi dell'art 1, lettera d, della L. 150/2024, Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

14. In attesa della redazione di un regolamento dedicato, il nostro Liceo, riconoscendo che l'Intelligenza Artificiale (IA) è ormai parte integrante della vita quotidiana e recependo le Linee guida ministeriali in materia, accoglie tali indicazioni e consente l'uso dei modelli di intelligenza artificiale generativi (es. ChatGPT, Copilot, Gemini e altri). La scuola mira a promuovere un'educazione digitale responsabile, affinché le tecnologie siano strumenti di crescita culturale, creatività e sviluppo del pensiero critico. Qualora sorgessero dei dubbi sull'uso corretto degli strumenti IA, lo studente è tenuto a rivolgersi al docente della disciplina interessata al fine di ottenere chiarimenti. Seguirà un regolamento I.A.

Art. 15 - Corretto uso delle strutture scolastiche

1. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

2. Tutti i corredi, gli oggetti e le attrezzature presenti negli ambienti di apprendimento devono rimanere sul posto e non possono essere manomessi o rimossi dagli studenti senza l'autorizzazione dell'insegnante o del Dirigente scolastico.

Alla fine delle attività ogni gruppo classe è tenuto a riordinare e a lasciare puliti i locali utilizzati, secondo le indicazioni dei docenti e nel rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici.

3. Ogni studente è responsabile dell'ordine e della pulizia dei locali.

4. È vietato imbrattare o scalfire pareti interne o esterne, rovinare suppellettili ed oggetti dell'arredamento scolastico. Eventuali danni alle aule, agli arredi e alle attrezzature saranno sanzionati ai sensi dell'art. 29 del presente Regolamento e addebitati ai responsabili. In caso di mancata identificazione risponderanno in solido la classe o le classi coinvolte.

5. Manifesti, documenti e simboli devono essere collocati nelle apposite bacheche, la loro affissione deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. In nessun caso è autorizzata l'affissione di manifesti o documenti in contrasto con la legislazione vigente.

6. Gli studenti sono tenuti a rispettare gli spazi attrezzati per la distribuzione di bevande e merende e le regole che ne disciplinano il funzionamento, ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e ad aver cura di non sporcare, per colpevole negligenza, gli spazi comuni.

7. L'uso dei laboratori, della palestra e della biblioteca è consentito solo in presenza del docente responsabile della sorveglianza degli alunni e prevede il rispetto dei regolamenti specifici in essi affissi, che disciplinano la fruizione delle attrezzature in essi contenute,

ricordano le normative di sicurezza a cui attenersi, esplicitano le procedure da seguire in caso di emergenze e/o malfunzionamenti.

8. Agli studenti possono essere forniti degli armadietti finalizzati ad una migliore organizzazione didattica. Gli alunni che desiderano usufruire di un armadietto personale fornito di chiave o lucchetto, possono farne richiesta all'inizio dell'anno scolastico, versando una quota annuale di 10 euro per le spese di manutenzione. Ogni studente è responsabile del proprio armadietto e deve mantenerlo in buone condizioni; in caso di danneggiamento, lo studente dovrà risarcire il costo della riparazione e in caso di smarrimento della chiave o del lucchetto sarà tenuto a pagarne il duplicato. La chiave/lucchetto è ad uso strettamente personale. Eventuali malfunzionamenti o danneggiamenti devono essere segnalati immediatamente ai funzionari amministrativi preposti (sig.ra Antonia Biasone per la sede di via Vespucci e sig. Dino Di Camillo per la sede di via Balilla).

Negli armadietti è consentito riporre esclusivamente materiali scolastici e effetti personali di prima necessità come indumenti e casco. È severamente vietato depositare sostanze infiammabili o pericolose per la salute, la sicurezza e l'igiene dei locali scolastici. I materiali contenuti negli armadietti sono sotto la completa responsabilità dello studente.

Il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori hanno la facoltà di aprire gli armadietti per controllarne il contenuto in qualsiasi momento, a condizione che lo studente interessato sia presente.

Al termine dell'anno scolastico gli armadietti dovranno essere lasciati vuoti e in perfette condizioni, privi di danneggiamenti.

Art. 16 - Adempimenti degli insegnanti

I docenti devono:

1. preoccuparsi di prendere visione e sottoscrivere, eventualmente mediante spunta, sul registro elettronico le circolari e le comunicazioni ad essi indirizzate;
2. aggiornare scrupolosamente il proprio registro personale, secondo la normativa vigente;
3. trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni;
4. accogliere in aula gli studenti che entrano dopo il suono della campanella, annotando sul registro elettronico il ritardo fino a mezz'ora prima del suono dell'ora successiva;
5. se in servizio alla prima ora, annotare in modo chiaro e preciso le assenze e controllare le giustificazioni;
6. sollecitare tutti gli studenti a giustificare assenze e ritardi in maniera tempestiva e precisa;
7. nelle ore successive alle prime registrare l'ingresso in ritardo degli alunni. Si precisa che qualora un alunno venga accompagnato a scuola da un genitore, il personale scolastico provvederà a informare il docente in servizio affinché l'assenza sia registrata come giustificata;
8. concedere agli alunni, nelle ore consentite (2a, 3a e 5a ora di lezione), il permesso di uscire uno alla volta, e annotare sul registro la eventuale permanenza non giustificata dello studente fuori dall'aula che si protragga oltre il tempo strettamente necessario;
9. astenersi dall'uso del cellulare durante le lezioni e tutte le attività collegiali;

10. vietare agli studenti di consumare in aula cibo e bevande e, in caso di trasgressione, richiamare prima verbalmente l'alunno e successivamente, inserire il richiamo scritto sul registro elettronico;
11. vigilare affinché gli studenti non usino cellulari e, in caso di trasgressione, inserire la sanzione sul registro elettronico;
12. spostarsi sollecitamente da un'aula all'altra in modo che le classi restino il minor tempo possibile prive di sorveglianza;
13. svolgere servizio di vigilanza in aula durante la ricreazione quando vi sono alunni in classe; in caso contrario, effettuare la vigilanza negli spazi comuni.

Art. 17 - Criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti alle stesse.

1. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 297/94, *Testo unico dell'Istruzione*, il Collegio dei Docenti "formula proposte" in merito alla formazione delle classi e all'assegnazione ad esse dei docenti, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di istituto; spetta poi al Dirigente scolastico, ai sensi del secondo comma, lettera d, dell'art. 396 dello stesso *Testo unico dell'Istruzione*, procedere alla formazione delle classi e all'assegnazione ad esse dei singoli docenti.
2. Le classi prime sono formate sui seguenti criteri:
 - Fasce di livello con un'equa distribuzione tra maschi e femmine;
 - Presenza di fratelli o sorelle che frequentano o hanno frequentato la stessa sezione;
 - Assegnazione alla stessa sezione di un massimo di tre studenti provenienti dalla stessa classe di scuola secondaria di primo grado, fatta eccezione che per le classi con opzione, o per l'indirizzo Cambridge.
3. Non è possibile richiedere l'inserimento in una specifica sezione (salvo il caso di fratelli già frequentanti e/o casi di disabilità) in quanto si procederà, nel caso di eventuali eccedenze all'interno di una sezione, all'assegnazione in base alle risultanze della graduatoria dei nuovi iscritti.
4. In caso di smembramento di una classe per ragioni di organico, si chiederà alla famiglia di esprimere una preferenza circa l'inserimento del figlio in una determinata sezione. Nel caso in cui la consistenza numerica lo permetta, si procederà all'inserimento, altrimenti si provvederà ad effettuare il relativo sorteggio, a meno che i Consigli delle Classi che devono essere smembrati individuino motivi fondati per un'eventuale divisione di studenti che abbiano dimostrato di non lavorare bene insieme.
5. I ripetenti possono indicare le loro preferenze nei limiti delle disponibilità, senza che alla scuola risulti alcun obbligo in ordine alle loro indicazioni. Stessa agevolazione è data agli studenti che abbiano fratelli nella stessa scuola.
6. L'iscrizione a una sezione per gli alunni in corso è definitiva e sono possibili deroghe (con spostamento in altra sezione) soltanto nel caso di studenti neoiscritti al termine del primo anno di frequenza o di comprovate e specifiche situazioni personali giudicate dal Dirigente Scolastico.

7. Annualmente il Consiglio d'Istituto delibera i criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi, visto l'andamento didattico generale dell'istituto, come da relazione del Dirigente scolastico e da Piano Triennale dell'Offerta Formativa in adozione.

Art. 18 - Libretto/Diario personale dello studente

1. Tutti gli studenti del biennio devono ritirare il proprio libretto/diario personale numerato ad inizio d'anno presso la segreteria dell'istituto. Per gli studenti minorenni è necessaria la presenza di un genitore che depositi anche la sua firma. Le firme depositate in segreteria sono le uniche legittimate a giustificare assenze e ritardi. Per gli studenti del triennio le giustificazioni potranno avvenire attraverso il libretto web o libretto cartaceo. In alternativa è comunque possibile ordinare il diario.

2. Lo studente deve sempre portare con sé il libretto: il libretto serve per la giustificazione delle assenze o degli ingressi e uscite extra-orario.

3. Lo studente è responsabile del proprio libretto/Diario.

4. In caso di smarrimento del libretto Diario, lo studente dovrà richiedere in segreteria un duplicato, che verrà consegnato entro due settimane. La sostituzione del libretto/Diario comporta una spesa per lo studente: l'importo è stabilito annualmente dal Consiglio di istituto.

5. In caso di esaurimento dei permessi di ingresso ed uscita e delle giustificazioni contenuti nel libretto scolastico lo studente potrà richiederne un secondo presso la segreteria ad un costo che verrà deciso annualmente dal Consiglio di istituto.

6. La scuola, con apposita comunicazione, può decidere di utilizzare le funzionalità del Registro elettronico, sezione Libretto Web, come libretto delle giustificazioni; tale procedura, qualora ne venga comunicata l'adozione, sostituisce quella disciplinata dai commi 1-5 del presente articolo.

7. I genitori sono responsabili della custodia delle proprie credenziali di accesso al Registro elettronico che in nessun modo possono essere cedute ai propri figli e/o a terzi.

Art. 19 - Accesso agli atti e tutela dei dati personali

1. Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. l'accesso ai documenti amministrativi è consentito a chiunque abbia un interesse personale, diretto e concreto per la tutela di proprie situazioni "giuridicamente rilevanti", al netto delle norme sull'accesso civico comunque applicabili.

2. Tutte le componenti scolastiche possono richiedere di accedere ai documenti amministrativi, compilando in ogni sua parte un apposito modulo disponibile presso la segreteria scolastica.

Ogni richiesta deve essere debitamente motivata.

3. Il Dirigente scolastico si riserva di valutare la richiesta di accesso agli atti entro 30 giorni. Sulla base della normativa ricordata, può decidere: a) di differire l'accesso ai documenti richiesti, b) di concedere un accesso parziale, c) di negare l'accesso, motivando per iscritto la propria decisione.

Il rilascio delle copie richieste è subordinato alla presentazione in segreteria di una marca da bollo richiesta secondo le norme.

4. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, *Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR)*, e del D.Lgs. 101/2018, *Codice privacy*, tutte le scuole possono, con le dovute precauzioni, trattare i dati personali degli studenti, anche relativi a

categorie particolari, funzionali all'attività didattica e formativa, per il perseguimento di specifiche finalità istituzionali.

Il personale amministrativo e/o docente è quindi autorizzato a trattare i dati relativi agli studenti nell'ambito delle attività didattiche o amministrative.

5. Il Liceo si impegna a garantire la protezione dei dati personali, inclusa la tutela dell'immagine e della riservatezza. Le immagini e i video possono essere raccolti e utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità istituzionali e didattiche:

- Documentazione delle attività scolastiche: Progetti didattici, eventi, gite d'istruzione, laboratori, spettacoli, celebrazioni, ecc.;
- Promozione delle attività dell'Istituto: Pubblicazione su piattaforme ufficiali (sito web istituzionale, profili social autorizzati dell'Istituto), brochure, materiale informativo, esposizioni interne. nello specifico;
- Le immagini e i video autorizzati potranno essere pubblicati sui seguenti canali ufficiali dell'Istituto: Sito web istituzionale Profili social media ufficiali dell'Istituto, Riviste scolastiche, giornalini d'Istituto, brochure informative, Bacheche interne ed esterne dell'Istituto per finalità didattiche o promozionali;
- Valorizzazione delle eccellenze e dei percorsi formativi;
- Supporto alla didattica: utilizzo in presentazioni, materiali didattici, progetti specifici (es. cortometraggi, documentari scolastici).

Per i dettagli sull'utilizzo, sulla raccolta e sul trattamento dei dati si rimanda all'informativa sul Trattamento dei dati, pubblicata sul sito del Liceo nell'area dedicata.

Il Liceo ha l'obbligo di far conoscere agli "interessati" (studenti, famiglie, docenti e altro personale) come vengono trattati i dati personali: ogni persona può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-22) in relazione ai propri dati, tra cui il diritto di accesso, rettifica, cancellazione (diritto all'oblio), limitazione del trattamento e opposizione. Le richieste dovranno essere indirizzate al Titolare del Trattamento, ovvero all'Istituto scolastico stesso, rappresentato dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità indicate nell'Informativa sulla Privacy dell'Istituto.

Art. 20 - Tasse scolastiche e contributo alla scuola

1. Ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. n. 297/94, *Testo unico dell'Istruzione*, negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono:

- a) la tassa di iscrizione;
- b) la tassa di frequenza;
- c) la tassa per esami di idoneità, integrativi, conclusivi;
- d) la tassa di rilascio dei relativi diplomi.

2. Le tasse scolastiche si versano con i sistemi di pagamento previsti per le PA. Sono dispensati dal loro pagamento:

- a) gli studenti delle classi che completano l'obbligo scolastico;
- b) gli studenti dalle altre classi che abbiano conseguito una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;
- c) gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti definiti annualmente da apposita circolare ministeriale.

3. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti.

4. Nel mese di gennaio, al momento dell'iscrizione lo studente (o un genitore, se minorenne) che ritiene possibile il superamento dell'anno in corso con la media di otto decimi, deve

dichiarare alla scuola sotto la sua responsabilità che si riserva di versare le tasse scolastiche nel mese di giugno, dopo l'esito degli scrutini di fine anno.

5. All'atto dell'iscrizione, tutti gli studenti, inclusi quelli che completano l'obbligo scolastico, versano al liceo "G. Galilei" una quota, eventualmente utilizzabile come erogazione liberale ai sensi della legge 40/2007 e ss.mm.ii.. L'ammontare della quota è fissato annualmente dal Consiglio di istituto. Tale quota viene utilizzata per il miglioramento dell'offerta formativa, per il rinnovo dei laboratori e dei materiali e per gli interventi sulla struttura della scuola, come dettagliato nel *Programma Annuale* (bilancio) dell'istituto. Parimenti il Consiglio di Istituto stabilisce gli importi dovuti per le ore di opzione scelte dalle famiglie.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE

Art. 21 - Ingressi e uscite dall'istituto

1. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 14.00. La scuola è aperta un quarto d'ora prima dell'inizio delle lezioni
2. Gli studenti possono accedere alle aule cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni; la scuola è obbligata ad offrire vigilanza cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
3. La Dirigenza si riserva il diritto di mettere in uscita le classi prima dell'orario prefissato oppure di ritardare l'ingresso, previa comunicazione, nei casi in cui motivi di forza maggiore non consentano il regolare svolgimento delle lezioni o non sia possibile prevedere la vigilanza da parte di altri docenti della scuola.
4. La vigilanza sugli studenti durante l'ingresso, la permanenza e l'uscita è garantita dai docenti, nei limiti di orario e di responsabilità previsti dalle leggi vigenti, con la collaborazione del personale non docente.
5. Agli studenti che dovessero comunque rimanere nei locali della scuola (subordinatamente agli orari dei mezzi di trasporto o ad altre esigenze familiari) è consentito l'uso degli spazi disponibili solo in presenza di personale addetto alla sorveglianza.

Art. 22 - Assenze, ingressi e uscite extra-orario dall'istituto

1. Le assenze da uno a cinque giorni, adeguatamente motivate, sono giustificate, per delega del Dirigente, dall'insegnante in servizio alla prima ora. Per le assenze di durata superiore ai cinque giorni non è necessario richiedere il certificato medico (sentenza del Consiglio di Stato n. 1276 del 14 marzo 2014).
2. Ai sensi del R.D. 653/25 art. 16, il Dirigente scolastico ha facoltà di non ritenere giustificata l'assenza i cui motivi sembrano irrilevanti o inattendibili; in tal caso ne informa la famiglia, che ha diritto a fornire ulteriori elementi di giudizio.
3. In caso di assenza prolungata, lo studente o i suoi genitori sono tenuti ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico.
4. Allorquando il numero degli assenti superi il 50% dei componenti della classe, l'assenza si intende come "collettiva". Il coordinatore comunicherà ai genitori l'assenza collettiva. In caso di recidiva, le assenze collettive avranno incidenza sull'attribuzione del voto di comportamento in sede di scrutinio intermedio o finale e sulla partecipazione della classe al viaggio d'istruzione e alle uscite didattiche. Non saranno considerati partecipanti all'assenza collettiva coloro che al momento del rientro a scuola presentino certificato medico giustificativo dell'assenza o vengano accompagnati dai genitori che dovranno fornire adeguate motivazioni al Dirigente Scolastico.

Art. 23 - Uscite anticipate

1. Su richiesta motivata, è possibile autorizzare l'uscita anticipata di uno studente rispetto al normale orario di lezione e comunque non prima delle ore 12.00.
Per motivi di salute le uscite possono essere autorizzate in qualunque momento della mattinata scolastica.
Per i minorenni l'uscita anticipata è autorizzata solo ed esclusivamente in presenza di un genitore o di un delegato maggiorenne che prelevi lo studente dai locali scolastici.

La delega deve essere presentata per iscritto, via mail all'indirizzo istituzionale o cartacea, e deve essere corredata da una copia del documento di identità del delegante.

Gli studenti maggiorenni potranno essere autorizzati ad uscire compilando il registro dedicato, indicando una valida motivazione.

L'insegnante dell'ora provvederà ad annotare l'uscita anticipata sul Registro di Classe.

2. Sono ammesse quattro uscite anticipate nel primo trimestre e sei nel pentamestre. In caso di superamento di tale limite, il Coordinatore di classe è tenuto a informare la famiglia, come stabilito dall'art. 29, punto 1, del presente regolamento.

3. L'uscita anticipata dell'intera classe viene comunicata alle famiglie con preavviso attraverso il Registro Elettronico. Per autorizzare l'uscita, i genitori degli alunni minorenni devono firmare l'autorizzazione sul registro Elettronico, seguendo la procedura indicata dalla Vicepresidenza sul Registro Elettronico.

I docenti dell'ultima ora sono tenuti a verificare che tutti gli studenti siano in possesso dell'autorizzazione all'uscita.

In mancanza di tale autorizzazione il minore resterà a scuola fino al termine previsto delle attività didattiche oppure fino al momento in cui il genitore potrà prelevare personalmente o delegare un maggiorenne con le modalità specificate al comma 1 del presente articolo.

Non sono ammesse altre forme di uscita dei minori dalla scuola.

Art. 24 - Ingressi posticipati

1. È ammesso un breve ritardo occasionale (fino ad un massimo di cinque minuti): dalle ore 8:00 alle ore 8:05 l'insegnante in orario annoterà il ritardo breve dell'alunno sul registro elettronico.

Dalle ore 08.06 fino alle 08.30 l'insegnante in orario annoterà il ritardo dell'alunno sul registro elettronico.

Dopo le 8.30 (e comunque in caso di ritardo superiore alla mezz'ora dal suono della campanella) lo studente attenderà nell'area predisposta ed entrerà all'ora successiva e il docente annoterà l'ingresso.

2. Sono consentiti un massimo di quattro ritardi nel Primo trimestre e sei nel pentamestre successivo. In caso di superamento di tali limiti, il Coordinatore di classe è tenuto a informare la famiglia, come stabilito dall'art. 29, punto 1, del presente Regolamento.

3. Uscite o ingressi in numero superiore a quello indicato al comma 2 devono essere motivati da un genitore al Dirigente Scolastico o a un suo delegato, che si riservano, se lo ritengono necessario, di richiedere apposita documentazione.

4. Considerati gli orari dei mezzi di trasporto pubblici, con decisione annuale il Dirigente scolastico determina le condizioni alle quali è possibile concedere l'autorizzazione permanente per ingressi posticipati e uscite anticipate.

La richiesta di permesso permanente in ingresso/uscita deve essere presentata formalmente dai genitori e sarà soggetta a verifica da parte della Dirigenza, che accerterà le esigenze manifestate. Una volta concesso, il permesso verrà annotato sul registro elettronico.

Art. 25 - Entrate ed uscite negli ultimi giorni di lezione

1. Gli ultimi venti giorni di scuola non sarà possibile entrare in ritardo ed uscire in anticipo se non per gravi e documentati motivi.

Art. 26 - Prestito di libri, materiale audiovisivo e multimediale su cd

1. Per la consultazione e il prestito dei libri, delle riviste e degli audiovisivi è possibile rivolgersi al personale preposto, secondo le modalità che ogni anno i responsabili della biblioteca e della mediateca indicheranno, secondo lo specifico regolamento delle biblioteche e mediateche.
2. Il prestito dei libri non può durare più di un mese: in caso di smarrimento di un libro l'ultimo nominativo che lo ha avuto in prestito ha l'obbligo del riacquisto, se non è in grado di dimostrare di averlo restituito. Lo stesso vale in caso di suo danneggiamento irreparabile.
3. Il prestito degli audiovisivi e del materiale multimediale su cd non può durare più di una settimana: in caso di smarrimento l'ultimo nominativo che ha ottenuto il prestito ha l'obbligo del riacquisto, se non è in grado di dimostrarne la restituzione. Lo stesso vale in caso di danneggiamento del supporto.

Art. 27 - Fotocopie

1. Entrambe le sedi sono dotate di macchine per fotocopie. Si ricorda che è vietato dalla legge fotocopiare libri.
2. Il servizio di fotocopie può essere richiesto esclusivamente dal personale docente che si avvarrà per la realizzazione delle copie dei collaboratori scolastici. Gli alunni non sono autorizzati a richiedere il servizio di copia né possono essere incaricati dai docenti di tale compito.
3. Le fotocopie per lo svolgimento dei compiti in classe possono essere richieste dai docenti proponenti ai collaboratori scolastici dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Art. 28 - Viaggi d'istruzione, visite guidate e stage linguistici

1. Il presente articolo viene sostituito dal regolamento sui viaggi d'istruzione (allegato n.2) già all'albo della scuola e disponibile *on line* sul sito Web del Liceo.

TITOLO IV - DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Art. 29 - Mancanze disciplinari, sanzioni, organi competenti

1. Il presente articolo viene integrato con il regolamento disciplinare già all'albo della scuola e disponibile *on line* sul sito Web del Liceo.
2. Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 249/1998, Statuto delle studentesse e degli studenti, delle modifiche introdotte con il D.P.R. n. 235/2007 e dalla L. 150/2024 in relazione alle violazioni disciplinari, sanzioni, organi competenti e procedure di applicazione delle sanzioni stesse.
3. La responsabilità disciplinare è personale.
4. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
6. La volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.
7. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
8. Tutte le sanzioni incidono sul voto di comportamento.
9. Nel caso si verificano comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie richiamate dal presente regolamento, ma costituenti comunque violazione di doveri, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità.
10. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente.
11. Alla studentessa e allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. Per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del Progetto di Istituto e dei valori educativi e di crescita ad esso sottesi.
12. La reiterazione di un comportamento che ha già determinato l'applicazione di una sanzione disciplinare a carico di un alunno nel corso dello stesso anno scolastico comporta, di regola, l'applicazione della sanzione immediatamente successiva nell'ordine di gravità.
A tal fine, dopo tre note disciplinari a carico di un medesimo alunno (quindi al quarto provvedimento e ad ogni successivo), il Consiglio di Classe si riunisce e delibera in merito all'applicazione di tali sanzioni.
I provvedimenti disciplinari sono, in ordine di gravità,
 - richiamo
 - annotazione
 - nota disciplinare
 - sospensionePer determinate tipologie di comportamento sono previste sanzioni pecuniarie e il risarcimento dei danni, come specificato in tabella 'Sanzioni disciplinari'.
Si ricorda che eventuali richiami e annotazioni inserite sul registro elettronico non rappresentano note disciplinari.
13. L'attribuzione del voto di comportamento pari a sei decimi in fase di valutazione finale comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di

approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto.

L'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi comporta la non ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Per le classi terminali, in caso di voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del Consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo. Tale disposizione verrà applicata anche alle classi intermedie solo a seguito della modifica del D.P.R. 122/2009, *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni*.

14. Gli studenti e le studentesse che abbiano riportato una valutazione nel comportamento pari o inferiore al sette e/o presentino note disciplinari, inoltre, potrebbero non partecipare nell'anno scolastico in corso alle visite, ai viaggi d'istruzione, alle attività esterne alla scuola, ad eccezione di quelle strettamente attinenti al curriculum scolastico, a bandi di selezione e/o progetti finanziati.

L'applicazione del presente comma avviene tramite opportuna delibera del Consiglio di classe.

15. Un numero di ritardi e uscite anticipate superiore ai limiti indicati all'art. 23, comma 2, e all'art. 24, comma 2, del presente Regolamento incide sul voto di comportamento e sull'attribuzione del credito scolastico che viene decurtato di 0,25 punti.

16. Ai sensi dell'art 1, lettera d, della L. 150/2024, Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

17. La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

18. L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

19. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 Statuto delle studentesse e degli studenti.

20. Le tipologie di sanzione previste da Regolamento sono, in ordine di gravità:

- richiamo
- annotazione
- nota disciplinare
- sospensione

Sanzioni disciplinari

COMPORTAMENTI	SANZIONI	ORGANI COMPETENTI
1. Assenze e ritardi reiterati, uscite anticipate	a) Richiamo dell'insegnante b) Annotazione scritta c) Nota disciplinare dell'insegnante con o senza convocazione della famiglia d) Richiamo verbale del Dirigente scolastico con o senza convocazione della famiglia. e) Decurtazione di 0,25 punti di credito scolastico nel caso di superamento dei limiti indicati negli articoli 22 e 23.	a), b), c) Insegnante d) Dirigente Scolastico e) Consiglio di classe
2. Negligenza nell'assolvimento degli impegni: dimenticanze reiterate di materiale, mancato svolgimento dei compiti e inadempienza rispetto alle consegne	a) Richiamo dell'insegnante b) Annotazione scritta c) Nota disciplinare dell'insegnante con o senza convocazione della famiglia	a), b), c) Insegnante
3. Comportamento inadeguato durante lo svolgimento delle lezioni: mancanza di attenzione, disturbo, utilizzo non autorizzato di cellulare, tablet e/o altri dispositivi elettronici.	a) Richiamo dell'insegnante b) Annotazione scritta c) Nota disciplinare dell'insegnante con o senza convocazione della famiglia d) Richiamo verbale del Dirigente scolastico con o senza convocazione della famiglia.	a), b), c) Insegnante d) Dirigente Scolastico
4. Assenze ingiustificate e/o reiterate	a) Richiamo dell'insegnante b) Annotazione scritta c) Nota disciplinare dell'insegnante con o senza convocazione della famiglia d) Richiamo verbale del Dirigente scolastico con o senza convocazione della famiglia.	a), b), c) Insegnante d) Dirigente Scolastico e) Consiglio di classe
5. Falsificazione di firme e/o valutazioni e falsificazioni di verifiche. Manomissione intenzionale dei documenti ufficiali della scuola Manomissione intenzionale o distruzione di verifiche scritte	a) Nota disciplinare dell'insegnante con convocazione della famiglia	a) Insegnante Consiglio di Classe Dirigente Scolastico

6. Copia durante le verifiche scritte e/o utilizzo di materiale non autorizzato dal docente	a) Nota disciplinare dell'insegnante b) Annullamento della verifica	a) Insegnante
6 bis. Uso improprio dei modelli di Intelligenza artificiale generativa ¹	a) Nota disciplinare b) Annullamento della prova	a); b) Insegnante; Consiglio di classe
7. Comportamenti scorretti rispetto ad oggetti di proprietà privata di compagni e adulti (a titolo esemplificativo: danneggiamento, furto, ecc.)	a) Nota disciplinare dell'insegnante e segnalazione alla referente bullismo di Istituto b) Richiamo verbale del Dirigente scolastico con convocazione della famiglia. c) Sospensione	a), b), c) Insegnante d), f) Dirigente Scolastico e) Consiglio di classe; Consiglio di istituto
8. Comportamenti verbali irrispettosi e/o offensivi nei confronti di compagni e adulti (a titolo esemplificativo: turpiloquio, offese, intimidazioni, calunnie, minacce, utilizzo non autorizzato di immagini di compagni e personale scolastico, ecc.)	a) Segnalazione del docente alla dirigenza, richiamo scritto del Dirigente con eventuale convocazione della famiglia b) Nota disciplinare del Dirigente con convocazione della famiglia. c) Sospensione.	a) Dirigente Scolastico b), c) Dirigente scolastico su richiesta del Consiglio di classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti genitori c) Consiglio di classe; Consiglio di istituto
9. Comportamenti violenti che danneggiano le strutture scolastiche o gli arredi (all'interno o della scuola o durante le uscite didattiche)	a) Segnalazione del docente alla dirigenza, richiamo scritto del Dirigente con eventuale convocazione della famiglia. b) Nota disciplinare del Dirigente con convocazione della famiglia. c) Sospensione. d) Risarcimento dei danni.	a) Insegnante; Dirigente Scolastico b), d) Dirigente scolastico c) Consiglio di classe; Consiglio di istituto
10. Comportamenti violenti lesivi dell'incolumità di compagni e adulti (a titolo esemplificativo: atti di bullismo, pestaggi, estorsioni, possesso e/o uso di sostanze stupefacenti, ecc.)	a) Nota disciplinare del Dirigente con eventuale convocazione della famiglia. b) Sospensione.	a) Dirigente Scolastico; Referente del bullismo b) Consiglio di classe; Consiglio di istituto

¹ Si rinvia all'art. 15 bis di questo regolamento dedicato alle regole per un uso corretto e trasparente dei modelli di Intelligenza artificiale generativa nel nostro istituto.

11. Possesso e uso, in classe e durante i viaggi e le uscite didattiche, di oggetti impropri o usati impropriamente	a) Nota disciplinare dell'insegnante con convocazione della famiglia b) Nota disciplinare del Dirigente con eventuale convocazione della famiglia c) Sospensione	a) Insegnante b) Dirigente scolastico c) Consiglio di classe; Consiglio di Istituto
12. Favoreggiamento dell'ingresso di estranei non autorizzati, colloquio non autorizzato con estranei senza autorizzazione del personale tenuto alla vigilanza	a) Segnalazione del docente alla dirigenza. b) Nota disciplinare del Dirigente con convocazione della famiglia.	a) Insegnante b) Dirigente Scolastico
13. Mancato rispetto del divieto di fumo	a) Segnalazione alla Dirigenza o al delegato alla vigilanza, b) Nota scritta del Dirigente scolastico, con segnalazione alla famiglia. c) Sospensione d) Sanzione pecuniaria	a) Insegnante, delegato alla vigilanza b) , d) Dirigente Scolastico c) Consiglio di classe; Consiglio di istituto
14. Permanenza non giustificata all'esterno dell'aula per un periodo superiore a cinque minuti	a) Nota disciplinare sul Registro di classe	a) Insegnante
15. Consumo di cibo e bevande durante le lezioni	a) Richiamo verbale dell'insegnante b) In caso di recidiva, nota disciplinare sul Registro di classe	a),b) Insegnante
16. Bullismo: aggressione o molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni. Cyberbullismo: qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione,	a) Su segnalazione di docenti, studenti, genitori o personale scolastico, convocazione della famiglia b) Fatto salvo che il comportamento integri una fattispecie di reato perseguibile a querela o denuncia, applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.	a) Dirigente Scolastico, Referente Bullismo, Consiglio d'Istituto Fatto salvo che il comportamento integri una fattispecie di reato perseguibile a querela o d'ufficio

diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.		
---	--	--

Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. Quando il provvedimento è assunto dal docente o dal Dirigente Scolastico, alla studentessa o allo studente è contestato l'addebito e rivolto l'invito ad esporre le proprie ragioni con eventuale verifica istruttoria delle stesse.
2. Nel caso di provvedimenti assunti dal Consiglio di classe la procedura si apre con una breve istruttoria a porte chiuse, seguita dall'audizione della studentessa o dello studente, accompagnata/o se minorenne da chi esercita la potestà genitoriale, in merito ai fatti che le/gli sono contestati. Esaurita questa fase il Consiglio di classe torna a riunirsi a porte chiuse e decide la sanzione. Essa è subito comunicata all'interessata/o accompagnata dalla proposta di commutazione in attività a favore della comunità scolastica.
3. L'organo competente ad infliggere le sanzioni superiori all'allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni è il Consiglio d'Istituto.
4. Tutte le sanzioni superiori al richiamo scritto sono trascritte nel fascicolo personale dell'allievo.

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine dei successivi dieci giorni.

Art. 30 - Procedure

1. Ferma restando la procedura per l'irrogazione delle sanzioni, come descritta in tabella, si specifica che ai sensi dell'art. 1, comma 5, L. 150/2024:
 - l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

- l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporta lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con il Liceo, individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del MiM. Tali attività, se deliberate dal Consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

2. Nel caso di allontanamento dalla comunità scolastica per periodi da tre a quindici giorni, il Dirigente scolastico valuta congiuntamente con il docente coordinatore le modalità più idonee per favorire il rientro dello studente nella comunità scolastica e ne dà comunicazione alla famiglia.

Art. 31 - Organo di garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinari previste dal D.P.R. 249/98, *Statuto delle Studentesse e degli studenti*, è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro quindici giorni dalla loro irrogazione, all'apposito organo di garanzia interno alla scuola.

2. Tale organo ha il compito di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni.

3. All'organo di garanzia può rivolgersi ogni alunno per eventuali conflitti che sorgano all'interno dell'istituto in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. L'organo di garanzia interno è presieduto dal Dirigente scolastico che ne è membro di diritto.

5. L'organo di garanzia è composto dai seguenti membri effettivi eletti tra i membri del Consiglio di istituto nella prima riunione del triennio, salvo che per la componente studentesca che è rinnovata annualmente.

- n. 1 studente.
- n. 1 docente.
- n. 1 genitore.

6. Nelle votazioni in caso di parità il voto del Dirigente scolastico vale il doppio.

7. Tutti i componenti dell'organo di garanzia interno, tranne il Dirigente, devono essere sostituiti nel caso siano coinvolti personalmente o abbiano già deliberato relativamente al caso in oggetto.

8. L'organo di garanzia agisce sempre come organo perfetto. A tal fine, per ogni membro effettivo dell'organo, viene eletto un membro supplente, che interviene in caso di assenza giustificata o di incompatibilità dei membri effettivi.

9. L'organo di garanzia interno deve essere convocato dal Dirigente scolastico entro 5 giorni dal ricorso, al di fuori dell'orario di lezione.

10. Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'organo di garanzia interno, con delibera motivata presa a maggioranza dei presenti (non sono ammesse astensioni), conferma o annulla la sanzione inflitta, rinviando in questa seconda ipotesi il caso all'organo di competenza, che ha l'obbligo di eliminare il vizio rilevato e di riesaminare il caso.

11. La seduta si considera valida con la presenza di almeno 3 membri.

12. Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti al Direttore dell'Ufficio scolastico

regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi.

TITOLO V - Prevenzione e Contrasto del Bullismo e Cyberbullismo

Art. 32 - Principi e Riferimenti Normativi

1. In attuazione della Legge 17 maggio 2024, n. 70, del relativo Decreto Legislativo attuativo 12 giugno 2025, n. 99, nonché della Legge 29 maggio 2017, n. 71, il presente Titolo disciplina le misure e le procedure adottate dal Liceo per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. La scuola adotta un approccio educativo e preventivo, ponendo al centro la tutela dei minori e la promozione di una cultura del rispetto e della cittadinanza digitale responsabile.

Art. 33 - Definizione e condotte rilevanti

1. Sono considerate condotte di *bullismo* e *cyberbullismo* tutti gli atti ripetuti di aggressione o prevaricazione, diretti o indiretti, verbali, fisici, psicologici o digitali, perpetrati da uno o più studenti nei confronti di uno o più coetanei, in situazione di non reciprocità e asimmetria. Tali atti possono manifestarsi attraverso la diffamazione, l'ingiuria, la molestia, il furto d'identità, la violenza fisica o verbale, e qualsiasi altra forma di prevaricazione, anche se compiuta tramite l'uso di strumenti digitali.

Art. 34 - Strategie di prevenzione e sensibilizzazione

1. In linea con la propria ePolicy, (programma "Generazioni Connesse") la scuola si impegna a individuare e rendere operativi i seguenti strumenti:
 - 1) *Formazione e Curricolo Digitale*: inserire nel piano didattico un percorso di educazione alla cittadinanza digitale e all'uso consapevole e critico dei media e dei social network.
 - 2) *Referente e Team Antibullismo*: individuare la figura del docente referente per il bullismo e il cyberbullismo, e istituire un Team di emergenza composto da dirigenti, docenti e personale qualificato, per la gestione dei casi segnalati.
 - 3) *Sportello d'Ascolto*: attivare uno sportello d'ascolto scolastico con professionisti qualificati, accessibile a studenti, famiglie e personale.
 - 4) *Peer Education*: Promuovere percorsi di educazione tra pari per favorire la prevenzione e il contrasto dei fenomeni tra gli studenti.
 - 5) *Giornata del rispetto*: il 20 gennaio.

Art. 35 - Segnalazione e intervento

1. Ogni membro della comunità scolastica (studenti, docenti, personale ATA, genitori) che venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, di un episodio di bullismo o cyberbullismo, verificatosi all'interno delle strutture scolastiche e/o che coinvolga alunni e/o personale scolastico del Liceo Scientifico "G. Galilei" ha l'obbligo di segnalarlo tempestivamente al docente referente o al Dirigente Scolastico. In tal senso va aggiornato, se necessario, il "*Patto educativo di corresponsabilità*" con specifici impegni per le famiglie.
2. Il Team Antibullismo e il referente, una volta ricevuta la segnalazione, attivano un protocollo di intervento che prevede:

- L'ascolto e il supporto alla vittima;
 - L'accertamento dei fatti, tramite raccolta di evidenze e/o testimonianze;
 - Il colloquio con l'autore/autori e i loro genitori, con l'obiettivo di avviare un percorso di rieducazione e riparazione del danno;
 - L'adozione di sanzioni disciplinari in conformità con gli artt. riguardanti le sanzioni del presente regolamento, valutando la gravità dell'infrazione e utilizzando il criterio di proporzionalità e di valenza educativa.
3. Nei casi più gravi, in cui le iniziative educative non producano risultati o quando la situazione di pericolo lo renda necessario, il Dirigente Scolastico provvederà a informare le autorità competenti (Procura della Repubblica per i Minorenni, Questura). Si ricorda che il servizio nazionale **Emergenza Infanzia 114** è attivo 24 ore su 24 per accogliere segnalazioni e richieste di aiuto.

Art. 36 - Sanzioni e interventi educativi

1. Le sanzioni disciplinari per le condotte di bullismo e cyberbullismo sono irrogate nel rispetto dei principi di proporzionalità e riparazione del danno, come previsto dall'art. 29 del presente regolamento.
2. Come misura di accompagnamento alle sanzioni, la scuola privilegia interventi a carattere riparativo, che possono includere:
- Partecipazione a percorsi di sensibilizzazione, con il supporto di esperti.
 - Svolgimento di attività a favore della comunità scolastica.
 - Riabilitazione della vittima attraverso la mediazione e il dialogo, se ritenuto opportuno e accettato dalle parti.

Art. 37 - Integrazione con il patto di corresponsabilità

1. Il Patto educativo di Corresponsabilità, già previsto per la scuola, viene integrato con specifici impegni che le famiglie e gli studenti assumono per collaborare attivamente con l'istituzione scolastica nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Normativa integrativa

Costituiscono parte integrante del presente Regolamento, ad ogni effetto di legge, i seguenti documenti, alcuni dei quali richiamati nel presente testo, approvati con specifica delibera del Consiglio d'Istituto, pubblicati all'Albo della Scuola e disponibili sul sito Web del Liceo:

Patto di corresponsabilità ([all.1](#));

Regolamento dei viaggi d'istruzione ([all.2](#));

Regolamento sul fumo ([all.3](#));

Regolamento del laboratorio d'informatica ([all.4](#));

Regolamento del laboratorio di scienze ([all.5](#));

Regolamento della palestra dell'istituto ([all.6](#));

Regolamento degli stage linguistici ([all.7](#)).

Regolamento generale per i laboratori ([all.8](#)).

Regolamento generale interno dei PCTO ([all.9](#)).

Regolamento sulla Videosorveglianza Approvato dal Consiglio d'Istituto n. 405 del 05/06/2017([all.10](#)).

Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni (Artt. 33 e 40 D.l. 44/2001) approvato dal Consiglio d'Istituto nella riunione del 03/11/2017([all.11](#)).

Regolamento Assemblea d'Istituto ([all.12](#))

Regolamento della Biblioteca scolastica ([all.13](#))

Regolamento Informativa privacy ([all.14](#))

Art. 39 - Modifiche

Qualsiasi modifica al presente Regolamento deve essere deliberata dal Consiglio d'Istituto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.